



Spettabile  
Regione Toscana  
*regionetoscana@postacert.toscana.it*

E, p.c. Spettabile  
Ordine Psicologi Toscana  
*psicologi.toscana@pec.it*

Prot. n. 2026/000221  
*il Presidente*

Oggetto: Chiarimenti in merito al trattamento previdenziale sui compensi derivanti dall'attività di Facilitatore nei Pronto Soccorso svolta dalle iscritte e dagli iscritti all'ENPAP.

Spett.le Regione Toscana,

con riferimento a quanto in oggetto, ci è pervenuta, (su segnalazione di alcuni iscritti all'ENPAP) la nota del 12 marzo 2026, trasmessaVi dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, che ci legge in copia, con la quale sono state fornite indicazioni concernenti gli incarichi di Facilitatore nei Pronto Soccorso conferiti in base specifici Bandi e, più in particolare, sugli elementi riguardanti la fatturazione e l'assoggettamento previdenziale dei correlati compensi.

Ci è altresì pervenuta la successiva nota della Regione Toscana di pari argomento, indirizzata ai Direttori Generali delle Aziende USL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR Toscano, con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni di carattere interpretativo, finalizzate ad assicurare uniformità applicativa tra le Aziende, in tema di inquadramento fiscale dei professionisti incaricati in tale ruolo.

Nel fare presente che relativamente alle informazioni rese nella nota dell'Ordine Psicologi della Toscana citata, non vi è stato alcun interessamento preventivo del nostro Ente, quale soggetto titolato e deputato alla disciplina degli aspetti previdenziali, riteniamo necessario fornire alcuni chiarimenti mirati al corretto trattamento dei compensi erogati agli Psicologi liberi professionisti, cui i Pronto soccorso stanno procedendo o intendono procedere con gli affidamenti degli incarichi.

L'apertura della posizione previdenziale ENPAP e il correlato versamento della contribuzione, conseguono all'iscrizione all'Albo e allo svolgimento di attività libero professionali, anche **non tipicamente di carattere clinico** ed esclusive della professione. Tra queste ultime si annoverano, ad esempio, la formazione, la consulenza aziendale, la ricerca di mercato, didattica e altre attività similari, ovvero quelle attività che, pur non avendo carattere clinico o sanitario, presentano un nesso con la professione attingendone le relative competenze.

Il limite è rappresentato dalle sole attività che sono **totalmente estranee all'ambito dello psicologo**.



In proposito la Corte di Cassazione ha stabilito che sono soggette alla contribuzione alla cassa di previdenza di categoria anche le attività che *“pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedano le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione, derivandone, di conseguenza, che il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda, connessione che trova esclusivamente il limite dell'estraneità dell'attività stessa alla professione”* ([sentenza](#) Corte di Cassazione 27 novembre 2015, n. 24303/2015).

A tale riguardo non è dunque dirimente, ai fini dell'assoggettamento previdenziale dei compensi in questione, il fatto che il bando regionale descriva il Facilitatore come figura “non sanitaria” e aperta anche ad altri laureati, proprio perché tale elemento non attenua, bensì mette in risalto, la considerazione e la valorizzazione delle più ampie competenze concretamente impiegate dallo Psicologo. Infatti nello specifico Bando REGIONE TOSCANA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO emerge, tra l'altro, che:

- nella Commissione di valutazione è presente un Direttore della Psicologia ospedaliera;
- è prevista incompatibilità dell'incarico con le sole attività professionali sanitarie direttamente riferite alla cura clinica (in particolare: medici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari), mentre non sussiste per le professionalità psicosociali, educative o comunicative, connotando in tal modo il ruolo di Facilitatore non come sanitario, ma allo stesso tempo riferibile ad ambiti sociali e relazionali, dove la formazione psicologica risulta pertinente;
- l'allegato 3 del Bando (griglia di valutazione) attribuisce un punteggio significativo ai titoli di studio e alla formazione in area Psicologica;

Sulla base di tali considerazioni, tenuto conto delle norme del nostro Ente e della giurisprudenza di riferimento, per non pregiudicare la tutela previdenziale dei professionisti, si ritiene che per gli Psicologi in possesso di codice ATECO tipico (86.93.00) **i compensi percepiti dai medesimi per l'incarico di Facilitatore nei Pronto Soccorso, andranno ricondotti “per attrazione” alla libera professione, in ragione dell'impiego delle competenze richieste ed espresse, rientranti nell'alveo dei tratti tipici della stessa figura di Psicologo.**

Ricordiamo infine, per completezza, che per quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. 103/1996 e dall'art. 4 del Regolamento di previdenza ENPAP *“Gli iscritti all'Ente devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi (c.d. contributo integrativo) che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, e devono versare all'Ente il relativo ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.”*

Cordiali saluti.

Roma, 15 maggio 2026

il Presidente  
dott. Federico Conte